

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.G. P.U. n. 58-2/2025

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

dott.ssa Anna FASAN presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore

dott. Lorenzo MASSARELLI giudice

letta la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII, formulata da [REDACTED]

[REDACTED], titolare dell'omonima impresa individuale agricola, corrente a [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Mignacca, del Foro di Roma;

letta la documentazione allegata alla domanda;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, nel cui circondario il debitore risiede;

rilevato che la proposta è stata formulata nella pendenza della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dalla creditrice [REDACTED] e ciò giustifica che sia il collegio a pronunciarsi sull'apertura del procedimento (altrimenti di competenza del giudice monocratico) riunito *ex lege* (art. 7 c. 1 CCII) a quello promosso dal creditore;

rilevato che il debitore è imprenditore agricolo e versa in stato di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di debiti per € 402.962,62, dispone di un patrimonio liquidabile di € 174.178,92;

rilevato che non sono ravvisabili le ragioni di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII;

letto il decreto del 19.11.2025, con il quale è stato concesso il termine di giorni quindici per integrazioni della proposta e della relazione particolareggiata dell'OCC;

lette la “*memoria di chiarimenti contenente modifica della proposta di concordato minore*” e l’ulteriore documentazione conseguentemente depositata;

rilevato che il ricorrente propone ai creditori un concordato che prevede: -da un canto, una continuità aziendale diretta, mediante lo svolgimento di attività di semina e coltivazione, su terreni concessi in comodato al sig. [REDACTED] dalla società proprietaria, con contratto di durata annuale, stipulato nel 2020 e soggetto a tacito rinnovo; -dall’altro, la locazione (con contratto già stipulato e sospensivamente condizionato all’omologa del concordato minore) del compendio immobiliare nel quale il sig. [REDACTED] esercitava la sua attività di allevamento di bovini, fino al sequestro, da parte della polizia giudiziaria, della mandria rinvenuta in precarie condizioni di nutrizione e di igiene; il compendio è costituito da costruzioni prefabbricate per stalla e accessori, con impianti e apparecchiature annessi, per la mungitura, il controllo e lo stoccaggio del latte, lo stoccaggio di fieno, mangimi e concime ed è già assoggettato a procedura espropriativa pendente; conduttrice è [REDACTED] s.r.l., società di minime dimensioni, con codice attività 41.00 “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, il cui oggetto sociale è costituito da ”compravendita, permuta, locazione e gestione di terreni anche agricoli, fabbricati, aree edificabili, immobili di qualsiasi tipo e genere, sia per conto proprio, che per conto di terzi”, il cui bilancio 2024 indica ricavi per euro 9.900, costi della produzione euro 9.866 e utile di euro 20; detta società ha costituito un deposito di € 6.000,00 a garanzia dell’adempimento ed è verosimile che procederà a sublocazione;

letto l’art. 74 c. 4 CCII, che richiama le disposizioni in materia di concordato preventivo e rilevato che l’art. 84 c. 3 CCII prevede che il concordato debba qualificarsi in continuità anche quanto i creditori vengano soddisfatti in misura non prevalente dal ricavato della continuità diretta o indiretta;

rilevato che la proposta concordataria del sig. [REDACTED] prevede: -il pagamento delle rate del mutuo con garanzia ipotecaria sul compendio immobiliare sopra citato secondo il piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 75 c. 3 CCII; -l’integrale pagamento dei creditori prededucibili e del creditore garantito da ipoteca di primo grado; -il parziale pagamento del creditore ipotecario di secondo grado; -l’integrale pagamento del creditore con privilegio ex art. 2751 *bis* n. 5 c.c.; -il parziale

pagamento dei crediti previdenziali e tributari privilegiati; -il parziale pagamento dei crediti chirografari, *ab origine* e degradati;

rilevato che sono state formate sette classi di creditori -delle quali le prime due debbono considerarsi non votanti- che di seguito si riportano, riproducendo la tabella della relazione particolareggiata dell'OCC, nella quale risultano corretti alcuni evidenti errori di numerazione di cui alla memoria del debitore, conseguenti agli aggiornamenti della proposta; i termini di pagamento sono quelli di sei mesi dall'omologazione per la classe 3, di ventiquattro mesi dall'omologazione per la classe 4, di settantadue mesi per le restanti classi;

rilevato che l'OCC attesta che il credito garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile strumentale, in regolare ammortamento, potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori, avuto riguardo al valore di aggiudicazione dell'immobile nell'esecuzione immobiliare pendente (nella quale non è stato emesso il decreto di trasferimento) e all'importo residuo del mutuo ipotecario;

rilevato che il valore di liquidazione è stato indicato in € 174.178,92, del quale, al netto dei costi prededucibili, si prevede la distribuzione nel rispetto delle cause legittime di prelazione; del valore eccedente è proposta la ripartizione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 c. 6 CCII;

rilevato che l'OCC ha concluso la sua relazione ritenendo che la proposta concordataria, in relazione al correlato piano sia *“fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile”*;

ritenuto che al Tribunale competa un vaglio di mera ammissibilità, essendo ogni altra valutazione in ordine alla proposta di concordato minore di competenza esclusiva dei creditori, chiamati a valutare tutto ciò che si riferisca alla concreta fattibilità e convenienza (*in primis* il vaglio del lungo orizzonte temporale del piano, la consistenza delle garanzie offerte dalla conduttrice, la natura precaria del titolo di godimento dei terreni);

rilevato che nel ricorso il debitore ha documentato la pendenza, nei suoi confronti, avanti a questo Tribunale, di una procedura esecutiva immobiliare e ha svolto istanza di concessione delle misure protettive *erga omnes* e di disporre lo specifico divieto di prosecuzione delle procedure esecutive già pendenti;

letto l'art. 78 CCII, a mente del quale *“Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice.....d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze*

non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata”;

ritenuto che debba essere disposta la nomina del commissario giudiziale, atteso che l’art. 78 c. 2 bis, lett. b) CCII la impone quando “*è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art. 112, comma 2*”; non potendo prevedersi l’esito della votazione, la norma deve essere interpretata nel senso di imporre la nomina del commissario in ogni caso di concordato minore in continuità con previsione della pluralità di classi;

P.Q.M.

1) dispone l’apertura della procedura di concordato minore di [REDACTED]

[REDACTED] titolare dell’omonima impresa individuale agricola, corrente a [REDACTED]
[REDACTED]

2) nomina commissario giudiziale la dott.ssa Roberta Tonini;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, nel sito *web* del Tribunale di Udine e nel registro delle imprese;

4) ordina la trascrizione del decreto presso l’ufficio competente in relazione all’ubicazione dell’immobile;

5) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta originaria, la memoria di modifica e il decreto, entro il 29.12.2026;

6) assegna ai creditori il termine del 20.1.2026 per far pervenire al commissario giudiziale, a mezzo della posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1 c. 1 *ter* di cui al D.L.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

7) avverte i creditori che, con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione, debbono indicare al commissario giudiziale l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni di tale indirizzo, con avviso che, in difetto di tali indicazioni, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

8) dispone che il commissario giudiziale, scaduto il termine di cui al punto 6), riferisca prontamente a questo giudice, mediante relazione con l'indicazione dei voti dei creditori e degli importi dei relativi crediti ed allegando le dichiarazioni di voto e le eventuali contestazioni trasmesse dai creditori;

9) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata;

10) dispone che il commissario giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto;

11) manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto al ricorrente e al commissario giudiziale.

Udine, 15.12.2025.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzazi